



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE

Provincia di Padova

Via Roma n. 76 - 35010 San Giorgio delle Pertiche (PD)

Tel. 049 5747998 - Fax 049 5747939

Codice Fiscale e partita I.V.A.: 00682290283

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

**Approvato con Deliberazione 68 del Consiglio Comunale del 12 novembre 2003
pubblicata il 14/11/2003**

esecutiva il 24/11/2003.

INDICE

TITOLO I. CAMPO DI APPLICAZIONE E SISTEMA DEI LIMITI	3
ART 1. GENERALITÀ.....	3
ART 2. VALORI LIMITE DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE ASSOLUTI E DIFFERENZIALI E LORO VERIFICHE.	3
TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE.....	3
ART 3. DEFINIZIONE.....	3
SEZIONE I – CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI.....	4
ART 4. IMPIANTI ED ATTREZZATURE.....	4
ART 5. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA.....	4
ART 6. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE.....	4
ART 7. EMERGENZE.....	5
SEZIONE 2 –SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL' APERTO.....	5
ART 8. DEFINIZIONE.....	5
ART 9. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE.....	5
ART 10. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA.....	5
ART 11. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE.....	6
SEZIONE 3 – NORME AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' TEMPORANEE.....	6
ART 12. MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	6
TITOLO III. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	6
ART 13. MACCHINE DA GIARDINO	6
ART 14. MACCHINE AGRICOLE	7
ART 15. ALTOPARLANTI.....	7
ART 16. CONDIZIONATORI.....	7
ART 17. ALLARMI ACUSTICI	7
ART 18. AUTOLAVAGGI.....	7
ART 19. SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO	8
TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO E ALTRE DISPOSIZIONI	8
ART 20. SANZIONI.....	8
ART 21. CONTROLLI E MISURAZIONI.....	8
ART 22. SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONI.....	8
TITOLO V. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO.....	9
ART 23. INTEGRAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE EDILIZIA / D.I.A. 9	9
ART 24. VALUTAZIONE PREVISIONELE DI CLIMA ACUSTICO.....	10
ART 25. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO.....	10
ART 26. CIRCOLI PRIVATI	10
TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI.....	11
ART 27. ORDINANZE.....	11
ART 28. DISPOSIZIONI FINALI	11
ALLEGATI.....	12
ALLEGATO 1. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (DOC.I.A.)	12
ALLEGATO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	14
ALLEGATO 3. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	15
ALLEGATO 4. CANTIERI EDILI.....	17
ALLEGATO 5. CANTIERI STRADALI	17
ALLEGATO 6. CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI.....	18
ALLEGATO 7. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI.....	19
ALLEGATO 8. CANTIERI, MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, E ASSIMILABILI	20

TITOLO I. CAMPO DI APPLICAZIONE E SISTEMA DEI LIMITI

ART 1. GENERALITÀ

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R.21/99.

Dal presente regolamento vengono escluse le attività e i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-tv, ecc., cui provvede il I comma dell'art 659 del Codice Penale o altre disposizioni.

ART 2. VALORI LIMITE DI RUMOROSITÀ AMBIENTALE ASSOLUTI E DIFFERENZIALI E LORO VERIFICHE.

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori limite di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Il presente regolamento fa riferimento a quanto stabilito dalla Classificazione Acustica del territorio comunale adottata dal consiglio comunale ed attualmente in vigore.

Si rimanda per le definizioni a quanto stabilito dalla legge quadro sull'inquinamento acustico e dai provvedimenti legislativi emanati ad essa collegati (All.3).

Qualora siano emanati ulteriori provvedimenti successivi alla data di approvazione del presente regolamento questi si intenderanno automaticamente recepiti.

TITOLO II. ATTIVITÀ' RUMOROSE TEMPORANEE

ART 3. DEFINIZIONE

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e le attività rumorose a carattere permanente o stagionale.

Le attività rumorose temporanee possono essere permesse in deroga ai limiti assoluti e differenziali a norma del presente regolamento.

SEZIONE I – CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI

ART 4. IMPIANTI ED ATTREZZATURE

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso, sia fissi che mobili, dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al meglio la rumorosità verso soggetti disturbabili.

Per le altre attrezzature non considerate dalla normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

ART 5. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri può essere consentito in deroga ai limiti assoluti di zona e differenziali nei giorni feriali dalle 8.00 alle 19.00, con interruzione pomeridiana di norma dalle 13.00 alle 15.00; il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere esposta in maniera visibile all'esterno del cantiere di lavoro con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio validità della deroga.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori in cantieri stradali in deroga ai limiti assoluti e differenziali può essere consentito nei giorni feriali dalle 7:00 alle 20:00.

L'attivazione di cantieri edili e stradali in deroga ai limiti assoluti e differenziali non è consentita in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.). Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona al di fuori dell'orario scolastico.

ART 6. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE

La deroga generale riguarda i limiti assoluti e differenziali relativamente al solo periodo diurno, fatto salvo quanto previsto dall'art.1.

Per le attività e le operazioni attinenti al cantiere di lavoro dovrà comunque essere rispettato il valore limite di immissione assoluto di 70 dB(A) inteso come livello sonoro equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a mezz'ora, all'interno del periodo di riferimento diurno (6:00-22:00); tali limiti si intendono verificati in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più vicini o più esposti.

Nel caso di ristrutturazioni interne, all'interno dei locali più vicini o più esposti dovrà essere rispettato il valore limite di immissione di 60 dB(A), inteso come livello sonoro equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a mezz'ora, all'interno del periodo di riferimento diurno (6:00-22:00).

ART 7. EMERGENZE

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità e agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

<h2 style="text-align: center;">SEZIONE 2 –SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO</h2>
--

ART 8. DEFINIZIONE

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, oltre a quelle già indicate all'art. 3 del presente regolamento quelle esercitate presso pubblici esercizi o circoli privati a supporto dell'attività principale licenziata (quali ad es. piani-bar, serate musicali, ecc.), quando non superino complessivamente 16 giornate di manifestazione nell'arco di un anno.

ART 9. LOCALIZZAZIONE DELLE AREE

Nelle aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio viene di norma concessa l'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dalla classificazione acustica e dalla legislazione nazionale, previa semplice comunicazione da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Per manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto da attivarsi in aree diverse da quelle sopra richiamate, compresi i pubblici esercizi, dovrà essere indirizzata al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

ART 10. ORARI DELLE ATTIVITÀ IN DEROGA

Il funzionamento delle sorgenti sonore (tra i quali sono compresi gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione) in deroga ai limiti assoluti e differenziali è consentito di norma dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16.00 alle ore 24:00.

Copia dell'autorizzazione in deroga dovrà essere esposta in maniera visibile nei pressi della località oggetto della specifica manifestazione con adeguato anticipo rispetto alla data di inizio validità della deroga.

Per le aree dove siano presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore in deroga ai limiti assoluti e differenziali è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

ART 11. CARATTERISTICHE DELLA DEROGA AI LIMITI ASSOLUTI E DIFFERENZIALE

Il limite massimo di immissione da non superare è di 70dB(A) di livello equivalente misurato per un periodo di misura non inferiore a mezz'ora. Tale limite si intende misurato in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più esposti o più vicini.

Nel caso di attività rumorose temporanee svolte all'interno degli edifici, il limite, misurato all'interno dei locali più esposti o più vicini è di 60 dB(A); le misurazioni del livello equivalente di pressione sonora ponderato A, sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 16 marzo 1998 per un periodo di misura di almeno 30 minuti.

SEZIONE 3 – NORME AMMINISTRATIVE PER ATTIVITA' TEMPORANEE

ART 12. MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

L'esercizio di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore, orario e localizzazione indicati agli artt. precedenti necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orario indicati nel regolamento e/o effettuare l'attività rumorosa in località non compresa tra quelle indicate nella classificazione acustica come adibite a manifestazioni, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, eventualmente sentito il parere dell'ARPAV può autorizzare l'attività temporanea in deroga al presente regolamento.

TITOLO III. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART 13. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle 8:00 alle 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00.

Il sabato è consentito dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Nei giorni festivi è consentito dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 14. MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali e dalle ore 6:00 alle ore 13:00 dei giorni festivi.

L'impiego delle stesse è consentito dalle ore 8:00 alle ore 13:00 nei giorni feriali e festivi e dalle ore 15:00 alle ore 20:00 nei soli giorni feriali nelle vicinanze delle abitazioni.

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 15. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice Civile della strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15.30 alle ore 20.30 dal 15 giugno al 15 settembre.

ART 16. CONDIZIONATORI

I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tal da non creare emissioni di aria calda e di rumore.

I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.

ART 17. ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti nel periodo di riferimento diurno o notturno.

ART 18. AUTOLAVAGGI

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc...) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 21.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e comunque nel rispetto dei limiti di legge.

Gli autolavaggi di nuovo insediamento devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle case.

ART 19. SORGENTI MOBILI, ATTREZZATURE PER USO DOMESTICO E/O HOBBISTICO

Le macchine, le attrezzature e le attività rumorose per fini domestici, hobbystici o simili dovranno essere utilizzate o svolte avendo cura che le emissioni prodotte siano contenute e comunque entro i seguenti periodi:

- nei giorni feriali dalle 8:00 alle 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- il sabato dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con interruzione dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
- nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le attività del presente articolo, non comprese da quanto previsto dalla legge quadro 447/95 e dai decreti collegati sono soggette a quanto previsto dal I comma dell'art 659 del Codice Penale o altre disposizioni.

TITOLO IV. SISTEMA SANZIONATORIO E ALTRE DISPOSIZIONI
--

ART 20. SANZIONI

Il mancato rispetto del presente regolamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/95 e all'art.8 della L.R. n. 21/99.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli art. 659 e 660 del C:P: e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

ART 21. CONTROLLI E MISURAZIONI

L'attività di controllo dell'esistenza e del rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle eventuali deroghe autorizzate dal Sindaco è demandata al Corpo di Polizia Municipale.

Il Comune potrà richiedere eventuali attività di misurazione all'A.R.P.A.V., secondo quanto previsto dalla L.R. 32 del 18 ottobre 1996 e/o da specifiche convenzioni.

ART 22. SOSPENSIONE E REVOCA DI AUTORIZZAZIONI

Il persistente e ripetuto mancato rispetto delle disposizioni, degli orari e/o dei limiti previsti dalla legislazione nazionale e regionale, dal presente regolamento e dalle disposizioni speciali delle singole autorizzazioni in deroga può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle leggi vigenti e dal presente regolamento la sospensione dell'attività rumorosa e della licenza o autorizzazione d'esercizio fino all'adeguamento di quanto previsto dalla normativa.

TITOLO V. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO E CLIMA ACUSTICO

ART 23. INTEGRAZIONE DOMANDA DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, D.I.A.

Nelle more dell'indicazione, da parte della Regione Veneto, dei criteri di cui all'art.4, comma 1 , lettera 1 della legge 447/95, la domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività relativa alla modifica o al potenziamento delle opere elencate nel seguito deve contenere documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato 6 al presente regolamento, che dovrà essere presentata dai soggetti di seguito individuati:

A - I titolari dei progetti per la realizzazione e il potenziamento delle opere elencate dall'art 8 della L.477/95 e di seguito riportate

- Opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della L.349/1986;
- Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs.n.285/1992 e successive modificazioni;
- Discoteche
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, compresi motori frigoriferi ed impianti di condizionamento
- impianti sportivi e ricreativi
- impianti ed edifici adibiti ad attività produttive e a postazioni di servizi commerciali

B - I richiedenti il rilascio :

- di permessi di costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di agibilità all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive

Sono fatte salve in quanto applicabili ai singoli progetti delle opere in questione, le disposizioni della L.R. 26 marzo 1999 n.10 (BUR n. 29/1999) "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale".

2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.

3. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.

4. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.

ART 24. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati, so no tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico con le modalità indicate dalla DGRV 4313 del 21/09/1993:

- scuole e asili nido
- case di cura e di riposo
- parchi pubblici urbani e extraurbani
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art.8, comma 2 della L.447/95.

ART 25. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli di rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.3 della L.R: n. 21/1999 e DGRV 4313 del 21/09/93, apposito piano di risanamento acustico, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Il Comune entro 30 giorni dalla presentazione del piano può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Per la valutazione dei piani il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.V., Dipartimento Provinciale di Padova e per gli aspetti igienico sanitari della AUSLL n.15.

ART 26. CIRCOLI PRIVATI

Ai responsabili dei circoli privati, anche non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci o comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.

Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura di portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze dell'ordine, ove necessario.

I circoli privati ove si svolgano attività rumorose anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la documentazione di Impatto Acustico contestualmente alla domanda / denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI

ART 27. ORDINANZE

In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il comune può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica;

ART 28. DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le norme nei regolamenti comunali in contrasto con il presente regolamento e vengono recepite negli stessi (in particolare nel regolamento edilizio e in quello riguardante l'ordine pubblico) le nuove disposizioni qui stabilite.

ALLEGATO 1. DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La relazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata ed approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Fino all'approvazione della Legge Regionale che stabilirà i criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95 la relazione deve contenere:

1. Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo.
2. Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia in scala adeguata (almeno 1:2000), prospetti, indicazione della classe acustica della zona e di quelle limitrofe.
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia: planimetria e prospetti;
4. valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale;
5. indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase si esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi.
6. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.). Nel caso di spazi abitativi confinanti con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche
 - a. in fase di rilascio Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia
 - specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonoisolamento di cui al DPCM 5/12/1997;
 - b. in fase di rilascio di licenza d'uso:
 - verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (D.P.C.M. 5/12/1997);

- c. in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio:
- quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22,00: produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
 - descrizione dettagliata delle fonti sonore;
 - verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico;
 - misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa
7. Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
 8. Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante (R_w) dei materiali costituenti le pareti esterne.
 9. Attestazione di rispetto degli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinante con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati.
 10. Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali).
 11. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
 12. Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati.
 13. Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
 14. Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/8/1998.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1/2000.

ALLEGATO 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L.447/95 e della L.R. n.89/98.

2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.

ALLEGATO 3.	CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE
-------------	---

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - Leq in dB(A)

<i>Classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurna(6.00-22.00)</i>	<i>notturno(22.00-06.00)</i>
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI Aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.

valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>diurna (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- nelle aree classificate nella classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- al rumore prodotto da:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

valori limite di qualità - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurna (6.00-22.00)	notturno (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

valori di attenzione - Leq in dB(A)

a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.

2. Gli edifici scolastici, le case di cura e di riposo sono classificati nella III classe salvo siano assegnati a classe inferiore nella cartografia relativa alla classificazione acustica del territorio.

La classificazione suddetta è applicata all'interno degli edifici.

ALLEGATO 4. CANTIERI EDILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13, nei limiti di rumore indicati all'art.9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

ALLEGATO 5. CANTIERI STRADALI

(testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale)

- L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi è consentito nei giorni feriali, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 entro i limiti di rumore indicati all'art. 9 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO
PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**

**AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**

Il _____ sottoscritto
in qualità di: -0- legale rapp.te -0- titolare -0- altro (specificare)
della _____ ditta
sede _____ legale
(via, n. civico, telefono, fax)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma _____

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**

Il _____ sottoscritto

in qualità di: -0- legale rapp.te -0- titolare -0- altro (specificare)

della _____ -0- manifestazione -0- ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

da effettuarsi in _____, via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga a quanto stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione.

Allega la seguente documentazione:

- 1) planimetria dettagliata e aggiornata dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
- 2) relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile, redatta e sottoscritta da Tecnico competente in Acustica.

In fede.

data _____

firma _____

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA

**AL SIGNOR SINDACO DEL
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE**

Il _____ sottoscritto

in qualità di: -0-legale rapp.te -0- titolare -0- altro (specificare)

della -0- manifestazione -0-ditta

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

COMUNICA

che nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in _____ via _____ n. _____

si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1. planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi utilizzati da persone o comunità potenzialmente interessate;
2. relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____


firma _____

COMUNE DI
S. GIORGIO DELLE PERTICHE
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

BOZZA

SCALA 1 : 5000



Revisione: 2 ottobre 2002


Redazione a cura di: A.R.P.A.V. - Centro Informativo Territoriale -
Servizio Sistemi Ambientali - Dipartimento di Padova

LEGENDA

999 DELIMITAZIONE DELL'AREA
OMOGENEA E NUMERO
IDENTIFICATIVO DELL'AREA

puntaggio abitanti		puntaggio presenza di traffico stradale/ferroviario	
Numero identificativo area omogenea			
puntaggio densità di attività commerciali		puntaggio densità di attività artigianali	
servizi (sp)	1	2	3
Civiltà	dist	media	alta
Industria	dist	media	alta
Commercio	dist	media	alta
Artigianato	dist	media	alta
Altre attività	dist	media	alta
Traffico veicolare	dist	media	alta
Traffico ferroviario	dist	media	alta

- CLASSE II
- CLASSE III
- CLASSE IV
- CLASSE V
- AREE IDENTIFICATE PER LO SVOLGERSI
DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
- STRADA A TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
- STRADA A TRAFFICO INTENSO
- ASSI FERROVIARI
- Fascia di rispetto per linea ferroviaria
(da 100 a 250 metri)
- Fascia di rispetto per linea ferroviaria
(da 0 a 100 metri)
- Fascia di rispetto stradali su classi I,II,III




COMUNE DI
S. GIORGIO DELLE PERTICHE
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

BOZZA

SCALA 1 : 5000



Revisione: 2 ottobre 2002


Redazione a cura di: A.R.P.A.V. - Centro Informativo Territoriale -
Servizio Sistemi Ambientali - Dipartimento di Padova

LEGENDA

999 DELIMITAZIONE DELL'AREA
OMOGENEA E NUMERO
IDENTIFICATIVO DELL'AREA

puntaggio abitato		puntaggio presenza di traffico strada/ferroviario	
Numero identificativo area omogenea			
puntaggio densità di attività commerciali		puntaggio densità di attività artigianali	
servizi (spz)	1	2	3
Civiltà	Distata	Media	Alta
Attività	Commercio	Limata	Presenza
Artigianali	Assenza	Limata	Presenza
Traffico veicolare	Assenza	Limata	Presenza
Intersezione	Scade	Di strada vicina	Intorno

- CLASSE II
- CLASSE III
- CLASSE IV
- CLASSE V
- AREE IDENTIFICATE PER LO SVOLGERSI
DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
- STRADA A TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
- STRADA A TRAFFICO INTENSO
- ASSI FERROVIARI
- Fascia di rispetto per linea ferroviaria
(da 100 a 250 metri)
- Fascia di rispetto per linea ferroviaria
(da 0 a 100 metri)
- Fascia di rispetto stradali su classi I,II,III




COMUNE DI
S.GIORGIO DELLE PERTICHE
PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE

BOZZA

SCALA 1 : 5000



Revisione: 2 ottobre 2002


Redazione a cura di: A.R.P.A.V. - Centro Informativo Territoriale -
Servizio Sistemi Ambientali - Dipartimento di Padova

LEGENDA

999 DELIMITAZIONE DELL'AREA
OMOGENEA E NUMERO
IDENTIFICATIVO DELL'AREA

punteggio abitato	punteggio presenza di traffico stradale/ferroviario		
	Numero identificativo area omogenea		
punteggio densità di attività commerciali	punteggio densità di attività artigianali		
	1	2	3
Caratteristiche Censite	Assai	Media	Bassa
Attività commerciale e artigianale	Limitata presenza	Presenza completa	Presenza completa
Attività artigianale	Assai presenza	Limitata presenza	Presenza completa
Traffico veicolare e ferroviario	Assai intenso	Media intenso	Bassa intenso



- CLASSE II
- CLASSE III
- CLASSE IV
- CLASSE V
- AREE IDENTIFICATE PER LO SVOLGERSI
DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
- STRADA A TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
- STRADA A TRAFFICO INTENSO
- ASSI FERROVIARI
- Fascia di rispetto per linea ferroviaria
(da 100 a 250 metri)
- Fascia di rispetto per linea ferroviaria
(da 0 a 100 metri)
- Fascia di rispetto stradali su classi I,II,III



COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: BOZZA



param./punt.	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare e ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso

LEGENDA



- CLASSE II
- CLASSE III
- CLASSE IV
- CLASSE V
- Fasce di rispetto stradali
- Aree destinate a manifestazioni

- STRADA A TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
- STRADA A TRAFFICO INTENSO
- LINEA FERROVIARIA

COMUNE DI S.GIORGIO
DELLE PERTICHE

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE
ACUSTICA DEL TERRITORIO
COMUNALE:
BOZZA



param./punt.	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare e ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso

LEGENDA


- CLASSE II
- CLASSE III
- CLASSE IV
- CLASSE V
- Fasce di rispetto stradali
- Aree destinate a manifestazioni

- STRADA A TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
- STRADA A TRAFFICO INTENSO
- LINEA FERROVIARIA

COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE

PROVINCIA DI PADOVA







PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: BOZZA






punteggio abitanti
 punteggio presenza di traffico stradale/ferroviario
 Numero identificativo area omogenea
 punteggio densità di attivi commerciali
 punteggio densità di attività artigianali

param./punt.	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare e ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso

LEGENDA



-  CLASSE II
-  CLASSE III
-  CLASSE IV
-  CLASSE V
-  Fasce di rispetto stradali
-  Aree destinate a manifestazioni

-  STRADA A TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
-  STRADA A TRAFFICO INTENSO
-  LINEA FERROVIARIA

COMUNE DI S.GIORGIO DELLE PERTICHE

PROVINCIA DI PADOVA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: BOZZA



param./punt.	1	2	3
Densità di popolazione	Bassa	Media	Alta
Attività commerciali e terziarie	Limitata presenza	Presenza	Elevata presenza
Attività artigianali	Assenza	Limitata presenza	Presenza
Traffico veicolare e ferroviario	Locale	Di attraversamento	Intenso

LEGENDA

- CLASSE II
- CLASSE III
- CLASSE IV
- CLASSE V
- Fasce di rispetto stradali
- Aree destinate a manifestazioni

- STRADA A TRAFFICO DI ATTRAVERSAMENTO
- STRADA A TRAFFICO INTENSO
- LINEA FERROVIARIA